

co fra rischi e premi, possa, anche in linea comparativa con i normali costi delle sovvenzioni e fidejussioni bancarie, offrire agli esattori un vantaggio economico preferenziale nella scelta dei mezzi per la costituzione delle cauzioni.

In proporzione sono state ritoccate le percentuali stabilite per le Casse di risparmio, i Monti di pegno di 1^a categoria e gli Istituti di credito di interesse nazionale, i quali Enti godono di uno speciale trattamento in considerazione delle garanzie da essi offerte, per cui la prestazione dell'Istituto assume le caratteristiche di un servizio, mancando di fatto l'esistenza del rischio.

La tariffa per detti Enti è stata così stabilita:

- L.0,50% per le polizze emesse a garanzia di esattorie;
- " 0,45% per le polizze emesse a garanzia di ricevitorie;
- " 0,40% per le polizze emesse a garanzia di Enti appaltatori in una stessa provincia della ricevitoria o di una o più esattorie che chiedano di essere assicurati per entrambi i servizi tributari.

Rispettivamente, i tassi di premio approvati dal Consiglio di amministrazione per il decennio in scadenza, sono stati di L.0,35, 0,30 e 0,25%.

Per gli altri Enti non compresi fra quelli su indicati, il tasso di premio dovrebbe invece variare, a seconda della loro importanza solidità, da una percentuale minima di cent.50 alla misura normale di L.2,10.

Poichè, in conformità delle vigenti norme in materia di costituzione delle cauzioni esattoriali, le polizze relative al prossimo decennio debbono emettersi subito, in correlazione all'aumento apportato alla misura dei premi di assicurazione è stato esaminato il quesito se a detti contratti siano applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'art.1 del R.Decreto legge 12 marzo 1941, n.142, che blocca i prezzi delle merci, dei servizi ecc. durante lo stato di guerra.

